

Avv. Dario Nardone
Via Alento n. 127
65129 – PESCARA
pec: avvdarionardone@cnfpec.it

TRIBUNALE DI ISERNIA

(R.g. n. ■■■/2022; Dott. F. Masotta)

Istanza di integrazione dell'ordinanza istruttoria del 27 marzo 2023

On.le Giudice

Io scrivente difensore osserva che, dalla verbalizzazione dell'udienza del 27 marzo 2023, non risultano formalmente formulati i quesiti da porre al CTU (inizio operazione peritali: 12 aprile 2023), benché, almeno verbalmente, la S.V. Ill.ma ha dato incarico al perito d'ufficio di rispondere ai quesiti proposti dallo scrivente con atto *ad hoc* del 24 marzo 2023 che qui, per comodità di lettura dell' On.le Giudicante si trascrive integralmente:

<<<<<Per parte attorea ■■■■■ contro ■■■■■ S.p.A., lo scrivente difensore, in via speculare alla eccezione, sollevata in via principale, circa l'usurarietà del TAN eccepita per effetto del costo occulto derivante dalla subdola applicazione, da parte della mutuante, del regime di capitalizzazione composta degli interessi - non pattuito né evidenziato in contratto - nonché alla eccezione, sollevata in via subordinata, circa l'indeterminatezza del TAN (uno in capitalizzazione semplice, l'altro in capitalizzazione composta) in ragione della medesima subdola applicazione¹, chiede all'On.le Giudicante di valutare la proposizione al nominato CTU delle seguenti proposte di quesiti peritali:

- 1) Accerti e dica il CTU se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sia stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e se tale regime sia stato convenuto in contratto tra le parti;
- 2) Qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e risulti che tale regime non sia stato pattuito tra le parti, dica se ed in qual modo, rispetto al regime di capitalizzazione semplice, abbia comportato una

¹ Così testualmente nel sommario della citazione introduttiva: "1) Omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca; 1.a) Omessa pattuizione del regime di capitalizzazione applicato dalla banca; 1.b) Implicazioni in punto di diritto; 1.c) Indeterminatezza del TAN e, nel complesso, del monte interessi complessivo che parte mutuataria si è impegnata a corrispondere con la sottoscrizione del mutuo de quo; 1.d) Usurarietà pattizia del TAN e del TEG a seguito della riconduzione dell'illegittimo regime di capitalizzazione composta degli interessi nel corretto regime di capitalizzazione semplice".



maggior onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate e, quindi, in conclusione, se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice;

3) Accerti e dica il CTU se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all'applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento pattizio; in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all'art. 1815, comma 2, determinando l'effettivo dare avere tra le parti all'attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa;

4) In ogni caso, qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e risulti che questo non sia stato pattuito tra le parti, ricostruisca il CTU il piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi e, qualora all'esito di questa operazione il TAN emergente risulti essere diverso dal TAN letterale risultante dalle condizioni contrattuali, applichi, al piano di ammortamento ricostruito in regime semplice, i tassi BOT ex art. 117 TUB, determinando l'effettivo dare avere tra le parti all'attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa>>>>>>.

Si segnala che detti quesiti sono conformi alle decisioni già segnalate in atti della Corte di Appello e del Tribunale di Campobasso (ove, per precisione, l'usura del TAN per il costo occulto del regime composto lì non era stata sollevata)

Solo per maggior forza delle presenti deduzioni, si segnala la recente **sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 28**, appena pubblicata su *Diritto del Risparmio*² (con la seguente nota di commento appresso trascritta) la quale, a detta di tutti gli addetti ai lavori, ha posto con estrema chiarezza il *punctum dolens* della eccepita subdola adozione del regime composto:

“Data per acquisita la definizione di “anatocismo” (che incorre nel divieto di cui all'art. 1283 c.c.) alla stregua del fenomeno per cui gli interessi non sono produttivi, a loro volta, di ulteriori interessi,

² <https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/03/25/ammortamento-c-d-alla-francese-capitalizzazione-semplce-o-capitalizzazione-composta-that-is-the-question/>



se non “dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, e, del pari, considerato che l’ammortamento c.d. “alla francese” può essere sintetizzato nel sistema di restituzione del capitale mutuato e degli interessi sullo stesso, in base al quale la rata di rimborso prevista contrattualmente è sempre uguale e ciò che muta nel tempo sono solo le due componenti all’interno di essa, la giurisprudenza di legittimità e di merito, «*praticamente uniforme*», ha costantemente affermato che: «*nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto*»³.

La Corte territoriale barese condivide la riferita ricostruzione, nel senso che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento non sono effettivamente produttivi di interessi, essendo questi riferiti alla sola quota di capitale della singola rata.

Di talché, l’ammortamento c.d. “alla francese”, sulla base della sola modalità di restituzione del capitale e degli interessi, non può essere generatore di interessi anatocistici, né, tantomeno, porsi in conflittualità con il divieto ex art. 1283 c.c.

Pur tuttavia, parte appellante ha censurato, nella specie, anche il diverso e ulteriore profilo della **indeterminatezza del tasso applicato** al contratto di mutuo. Invero, in seno alla giurisprudenza, è stata attenzionata la questione del criterio di calcolo dell’interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta; laddove per la quantificazione dell’interesse complessivo (da suddividere, poi, in quote decrescenti per ciascun rateo mensile) si adotta la formula matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota di interessi per rata e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa; per converso, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato è differente e la quota di interessi per rata (e la correlata rata fissa) aumenta significativamente.

Dal momento che il tasso di interesse riportato in contratto (e, quindi, convenzionalmente

³ Cfr. Trib. Trapani, 24.01.2022, n. 82; App. Perugia, Sez. I, 15.01.2021, n. 33.



determinato) e inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato è l'opzione per l'una o per l'altra formula di matematica finanziaria applicata. Su di un piano più strettamente giuridico, *«poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quanto venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice»*⁴.

In altri termini, non è sufficiente affermare che l'adozione dell'ammortamento c.d. "alla francese" non comporti, per le modalità restitutorie, l'applicazione di interessi anatocistici, ma, per contro, occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l'interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto>>>>.

Come l'On.le Giudicante potrà notare, sotto il profilo della indeterminatezza tale decisione è perfettamente sovrapponibile al quella spiegata nella presente azione: la Corte barese, infatti, pone una netta distinzione tra anatocismo (NON eccepito da questa difesa) ed omessa indicazione del regime finanziario, considerando – del tutto correttamente - fondata solamente quest'ultima eccezione: sotto l'aspetto rimediabile, la Corte barese evidenzia come l'omessa indicazione del regime finanziario (condizione economica da indicare in contratto ex art. 117 comma 4 TUB) comporti la necessità di ricostruire il mutuo attraverso un piano alla francese in capitalizzazione semplice e contestuale applicazione degli interessi nella misura sostituiva-sanzionatoria ai tassi BOT ex art. 117, comma VII, TUB: esattamente come eccepito dall'attrice e chiesto nelle proposte di quesiti sopra trascritti.

In conclusione, a formale integrazione della ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma, si chiede porsi al nominato CTU i quesiti sopra trascritti.

Con la massima osservanza

Pescara, li 29 marzo 2023

Avv. Dario Nardone

⁴ Cfr. Trib. Napoli, 15.11.2022.





TRIBUNALE DI ISERNIA

RG [REDACTED]/2022

Il Giudice onorario dott. Filippo Masotta rilevato che all'udienza del 27 marzo 2023 prestava giuramento la dott.ssa [REDACTED] quale CTU contabile e ad integrazione Voglia il CTU:

- A) Esaminare il piano di ammortamento del contratto di mutuo e che siano stati applicati gli interessi in regime di capitalizzazione composta e se tale regime sia stato contratto tra le parti;
- B) Qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta tra le parti dica se ed in quale modo, rispetto al regime di capitalizzazione semplice, abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte di interessi a parità di capitale mutuato;
- C) Accerti il CTU se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all'applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento pattizio, in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., determinando l'effettivi dare-avere tra le parti all'attualità, nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa;
- D) In ogni caso, qualora il piano di ammortamento risulti essere costruito attraverso l'applicazione composta degli interessi e risulti che questo non sia stato pattuito tra le parti, ricostruisca il CTU il piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi e, qualora, all'esito di questa operazione il TAN emergente risulti essere

diverso dal TAN letterale risultante dalle condizioni contrattuali, applichi, al piano di ammortamento ricostruito in regime semplice, i BOT ex art. 117 TUB, determinando l'effettivi dare-avere tra le parti all'attualità, nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio nascente da mutuo pe cui è causa.

Si comunichi

Isernia 08.05.2023

Il Giudice onorario

dr Filippo Masotta



Depositato in Cancelleria

il 12.05.23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Valentina Fogliolotto)

